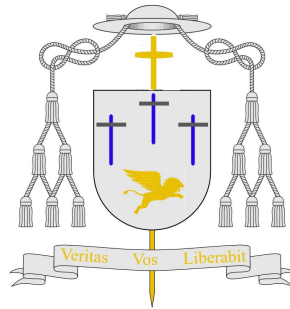


Statuto



Winged Lions

Art. 1 (Nozioni) :

1. “Winged Lions”, anche “Leoni Alati”, è un’associazione, organizzata similmente ad un cavaliere, senza scopo di lucro e retta dal presente statuto.
2. I Leoni Alati possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
3. Il sito ufficiale é www.wingedlions.it , mentre la simbologia riconosciuta è quella presente in questo statuto e nel sito ufficiale.

Art. 2 (Finalità):

1. I Leoni Alati, nel rispetto delle leggi, delle diverse culture e religioni, promuovono la tradizione e il credo della Santa Romana Chiesa Cattolica Unica ed Apostolica e proteggono chi ad essa vuole conformarsi.
2. In conformità con i propri fini, I Leoni Alati:
 - a) promuovono l’apologetica cristiana mediante l’approfondimento delle ragioni della fede, per favorirne la difesa e la diffusione;
 - b) promuovono la retta ars celebrandi, l’osservanza dello ius divinum e della lex liturgica, secondo, salvo casi particolari di apostasia, quanto stabilito dall’Autorità della Sede Apostolica. Sono ispirati dal magistero di papa Leone XIII, indicato da papa Benedetto XVI come vaccino ai mali della società e della Chiesa del nostro tempo;
 - c) cooperano per il ripristino della disciplina della musica e dell’arte sacra, della loro dignità, bellezza ed universalità;
 - d) svolgono attività formative, divulgative, consultive, culturali ed editoriali, per le medesime finalità nella società e/o nelle scuole.
 - e) possono costituire liste civiche per partecipare attivamente alle politiche sociali. I componenti della lista dovranno essere tutti almeno Leoni e il candidato sindaco dovrà essere almeno Cavaliere di 1° salvo nomina diretta dal Cavaliere di 3°. Tali liste civiche dovranno avere come contrassegno elettorale il seguente simbolo, nel rispetto delle normative vigenti, con al suo interno il nome del candidato sindaco.
3. Winged Lions é aperta alla collaborazione con altre associazioni ed enti che perseguono finalità coincidenti con quelle sopra indicate.



Art. 3 (Consistenza)

1. Perché sia valida l'associazione basta un Leone automaticamente Cavaliere di 3°

Art. 4 (Durata)

1. Winged Lions ha durata illimitata.

Art. 5 (Leoni, Dame e Cavalieri) Sono i soci Winged Lions

1. Può chiedere di aderire all'associazione Winged Lions chiunque desideri operare ai fini indicati all’articolo 2, accettando lo statuto e la disciplina associativa.
2. La qualità di Leone si acquista con l’accettazione da parte del Consiglio della domanda presentata per iscritto e una quota associativa di 13 euro. Non è consentito essere associati a logge massoniche

- o satellite con conseguente, anche a posteriori, esclusione.
3. All'interno dell'associazione, oltre ai Leoni, vi è il presidente che è automaticamente rivestito della carica di Cavaliere di 3°. Vi sono poi i Cavalieri di 2° che formano il consiglio e possono essere massimo 72. Infine vi sono i Cavalieri di 1° e le Dame che possono ricoprire cariche formative e amministrative. Si predilige la non appartenenza a partiti politici salvo esplicito giudizio e delibera del Consiglio. Condizione necessaria ma non sufficiente per diventare Cavaliere di 1° o Dama è la frequentazione del percorso formativo di Fede "I 13 Passi" - www.wingedlions.it/13_Passi.html. Questa clausola può essere esclusa/posticipata solo per volontà del Cavaliere di 3°.
 4. Tutti i membri hanno l'obbligo:
 - a) di operare ai fini di cui all'articolo 2;
 - b) di astenersi da ogni attività incompatibile con i fini e lo spirito dei Leoni Alati.
 5. La qualità di Leone si perde per volontarie dimissioni, per esclusione o per decadenza.
 6. Le dimissioni sono rassegnate per iscritto al Presidente. L'esclusione è deliberata dal Consiglio per condotte contrarie ai fini e allo spirito dei Leoni Alati; la delibera di esclusione è assunta dopo che all'interessato sia stata data possibilità e occasione di discolarsi. La decadenza opera di diritto per mancata partecipazione ingiustificata del membro alle attività sociali per almeno 2 anni di seguito e viene rilevata e segnalata al Consiglio da un Cavaliere di 1°, di 2° o dal Cavaliere di 3°.

Art. 6 (L'Assemblea)

1. I Cavalieri si riuniscono in Assemblea una volta all'anno.
2. L'Assemblea costituisce un momento di incontro e confronto nel quale ciascun Cavaliere può esprimere le proprie riflessioni e proporre obiettivi da perseguire.
3. Vi possono partecipare, senza diritto di voto, anche Leoni.

Art. 7 (Il Consiglio) Il Consiglio è l'organo deliberativo:

1. elegge tra i suoi componenti, il Cavaliere di 3°, il Vicario e il Tesoriere;
2. eleva a 2° grado Cavalieri di 1°;
3. nomina tra i Leoni Cavalieri di 1°;
4. collabora con il Cavaliere di 3° nell'esercizio delle sue funzioni, delibera sulle attività dell'associazione;
5. fissa la misura della quota associativa per ogni anno;
6. esprime il parere preventivo sull'attività culturale;
7. approva il rendiconto;
8. delibera sulla ammissione dei nuovi Leoni, prende atto delle dimissioni e della decadenza degli stessi;
9. delibera l'esclusione del membro per attività contrarie ai fini e allo spirito dell'associazione;
10. delibera sulle spese straordinarie e su quanto riguarda il patrimonio dell'associazione;
11. E' composto dai Cavalieri di 2° e il Cavaliere di 3°, ed è convocato dal Cavaliere di 3° almeno 3 volte all'anno.

Art. 8 (L'Assistente) L'assistente ecclesiastico o religioso, è la guida spirituale dei Leoni Alati.

1. viene eletto o cambiato dal Consiglio e coordina le iniziative in materia di celebrazioni pubbliche;
2. garantisce la coerenza alla dottrina e al magistero della Chiesa;
3. non deve necessariamente essere Cavaliere di nessun grado.

Art. 9 (Il Presidente – Cavaliere di 3°)

1. rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e si rinnova normalmente ogni 3 anni;
2. convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea nelle quali il suo peso di voto è 3;
3. dirige lo svolgimento dell'attività;
4. vigila sull'amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio ed i rendiconti approvati;
5. dà corso ad attività culturali connesse con gli scopi dei Leoni Alati, nei limiti delle risorse assegnate, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 10 (Il Vice-Presidente – Cavaliere di 2°)

1. esercita le funzioni del cavaliere di 3° in caso di assenza o impedimento dello stesso, nonché le funzioni da questo espressamente delegate;
2. decade con il termine mandato del Cavaliere di 3°.

Art. 11 (Il Segretario – Cavaliere di 1° o Dama scelto dal Presidente)

1. dirige i lavori di segreteria e ne ha la responsabilità nei confronti del Consiglio;
2. conserva e aggiorna la lista dei Leoni;
3. rileva annualmente i Leoni decaduti;
4. decade con il termine mandato del Cavaliere di 3°.

Art. 12 (Il Tesoriere – Cavaliere di 2°)

1. provvede alla gestione amministrativa contabile dell'associazione;
2. raccoglie le offerte.
3. decade con il termine mandato del Cavaliere di 3°.

Art. 13 (Patroni) I Leoni Alati si pongono sotto lo speciale patrocinio della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe suo sposo, di San Michele Arcangelo e di Sant' Agostino d'Ippona.